

FERIE DOCENTI A TEMPO INDETERMINATO

Antonella Mongiardo

La materia delle ferie, per i docenti a tempo indeterminato, è regolata dagli art. 13 e 15 del CCNL 2006-09, confermati dai successivi CCNL 2016/18 e CCNL 2019/21, eccetto le modifiche apportate dalla L. 228/12 (recepite dai CCNL); e dall'art. 38 CCNL 2019/21 che dispone: “

1. L'art. 13, comma 15 del CCNL 29/11/2007, è così sostituito:

“15. Le ferie maturate e non godute per esigenze di servizio sono monetizzabili solo all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, nei limiti delle vigenti norme di legge e delle relative disposizioni applicative.”

2. Il presente articolo abroga l'art. 41 del CCNL 19/04/2018”.

Il docente con contratto a tempo indeterminato ha diritto a:

- 30 gg. di ferie se ha un'anzianità di servizio non superiore ad anni 3;
- 32 gg. se ha un'anzianità di servizio superiore ad anni 3.

+ 4 giorni di festività soppresse.

N.B. Per “*anzianità di servizio*” si intende servizio a qualunque titolo prestato (e non solo anni di ruolo). Per esempio, il docente neoassunto che ha almeno tre anni di supplenza di 180 gg. ha diritto già dal primo anno di ruolo a 32 gg. di ferie + 4.

“SETTIMANA CORTA” O GIORNO “LIBERO”

Il personale scolastico è in servizio 6 giorni settimanali, anche rispetto al computo delle ferie, indipendentemente dall'articolazione oraria settimanale.

Tutti i docenti hanno infatti pari numero di ferie indipendentemente se svolgono l'orario settimanale su 5 o 6 gg.

Ai fini del calcolo delle ferie la settimana lavorativa è, quindi, calcolata su 6 giorni compreso l'eventuale “giorno libero” o se la scuola adotta la c.d. “settimana corta”.

GIORNI DI FERIE E PART TIME

Per il computo del numero di ferie tiene conto dei giorni lavorativi in cui il docente è impegnato (e non del numero di ore di servizio). Di conseguenza:

- **part time orizzontale** (orario di servizio distribuito sull'intera settimana): Il docente ha diritto al medesimo numero di giorni di ferie spettanti al docente con il rapporto di lavoro a tempo pieno.

- **part time verticale** (orario di servizio contratto in alcuni giorni): Il docente ha diritto ad un numero di giorni di ferie proporzionato alle giornate di lavoro prestate nell'anno.

Di conseguenza nel solo caso di **part time verticale** il calcolo dei giorni di ferie deve tenere conto del numero dei giorni lavorativi (e non delle ore settimanali).

Esempio. Il docente in servizio con un part time verticale distribuito in 3 gg. con 9 ore settimanali ha gli stessi giorni di ferie di un docente sempre con un part time verticale distribuito in 3 giorni ma di 12 ore settimanali.

Di seguito il calcolo da applicare ad entrambi i docenti:

- n. gg. di lavoro settimanali : 6 gg. = x gg. : 32 gg. o 30 (a seconda se con un'anzianità di servizio superiore/non superiore ad anni 3).

Il caso più comune è il docente con un part time verticale di 3 gg. settimanali con anzianità superiore a 3 anni di servizio: $3 : 6 = x : 32$ ovvero $x = 16$ gg. di ferie.

ASSENZE CHE NON INCIDONO SUL NUMERO DI FERIE SPETTANTI

Ai sensi dell'art. 13, comma 14, del CCNL del 29.11.2007 *"il periodo di ferie non è riducibile per assenze per malattia o per assenze parzialmente retribuite, anche se tali assenze si siano protratte per l'intero anno scolastico"*.

Di conseguenza, le ferie **non sono ridotte** nei casi di:

- assenze **interamente retribuite** (es. permessi previsti dal CCNL, ovvero i congedi per maternità (congedo obbligatorio) e congedi parentali o i 3 gg. legge 104/92, permessi per lutti, matrimonio).
- assenze **parzialmente retribuite** (es. i periodi di malattia retribuiti al 90% o al 50% o i congedi parentali retribuiti al 30%).

ASSENZE CHE INCIDONO SUL NUMERO DI FERIE SPETTANTI

Casi in cui le ferie **sono ridotte**:

- aspettativa per motivi familiari o altri tipi di aspettative per cui non è prevista alcuna retribuzione o comunque in cui il rapporto di lavoro risulti "sospeso"
- aspettative, **anche se retribuite**, in cui la riduzione delle ferie è prevista dalla stessa legge che le regola (es. congedo biennale per assistenza a familiare disabile).

PERIODI DELL'ANNO SCOLASTICO IN CUI È POSSIBILE FRUIRE DELLE FERIE

Originariamente, le ferie dei docenti a tempo indeterminato erano regolamentate dagli articoli 13 e 15 del CCNL 2006/09.

(Art.13 c.9. Le ferie devono essere fruitive dal personale docente durante i periodi di sospensione delle attività didattiche; durante la rimanente parte dell'anno, la fruizione delle ferie è consentita al personale docente per un periodo non superiore a sei giornate lavorative. Per il personale docente la fruibilità dei predetti sei giorni è subordinata alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale con altro personale in servizio nella stessa sede e, comunque, alla condizione che non vengano a determinarsi oneri aggiuntivi anche per l'eventuale corresponsione di compensi per ore eccedenti, salvo quanto previsto dall'art. 15, comma 2.

Art.15 c2. Il dipendente, inoltre, ha diritto, a domanda, nell'anno scolastico, a tre giorni di permesso retribuito per motivi personali o familiari documentati anche mediante autocertificazione. Per gli stessi motivi e con le stesse modalità, sono fruiti i sei giorni di ferie durante i periodi di attività didattica di cui all'art. 13, comma 9, prescindendo dalle condizioni previste in tale norma).

Successivamente, l'art. 1 comma 54 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di stabilità per il 2013) ha uniformato per tutti i docenti (di ruolo, supplenti brevi o fino al 30/6- 31/8) i periodi fruizione delle ferie disponendo che il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative.

L. 228/2012.

Art.1.

54. Il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

55. All'articolo 5, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il presente comma non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie».

(ndr. Pertanto, Art.5, c.8 del DL. N°95 del 2012 diventa: "Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché' delle autorità' indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società' e la borsa (Consob), sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità', dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età'.

Eventuali disposizioni normative e contrattuali più' favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. La violazione della presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, è fonte di responsabilità' disciplinare ed amministrativa per il dirigente responsabile.

Il presente comma non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività' didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie (1)).

56. Le disposizioni di cui ai commi 54 e 55 non possono essere derogate dai contratti collettivi nazionali di lavoro. Le clausole contrattuali contrastanti sono disapplicate dal 1° settembre 2013.

N.B. Nella dichiarazione congiunta n. 2 del CCNL 2029/21 si legge:

In relazione a quanto previsto all'art. 38 (Ferie) le parti si danno reciprocamente atto che, in base alle circolari applicative di quanto stabilito dall'art. 5, comma 8, del D.L. n. 95 del 2012 convertito nella legge n. 135 del 2012 (MEF-Dip. Ragioneria Generale dello Stato prot. 77389 del 14/09/2012 e prot. 94806 del 9/11/2012- Dip. Funzione Pubblica prot. 32937 del 6/08/2012 e prot. 40033 dell'8/10/2012), all'atto della cessazione del servizio le ferie non fruito sono monetizzabili solo nei casi in cui l'impossibilità di fruire delle ferie non è imputabile o riconducibile al dipendente come le ipotesi di decesso, malattia e infortunio, risoluzione del rapporto di lavoro per inidoneità fisica permanente e assoluta, congedo obbligatorio per maternità o paternità.

Resta fermo, inoltre, anche quanto previsto dall'art. 1, commi 54, 55 e 56 della legge n. 228 del 2012.

RIEPILOGANDO

Per **tutti i docenti** (compresi quelli assunti a tempo indeterminato) è possibile quindi fruire delle ferie maturate:

- dal 1° settembre alla data fissata dal calendario regionale per l'inizio delle lezioni;
- Vacanze natalizie e pasquali;
- L'eventuale sospensione delle lezioni per l'organizzazione dei seggi elettorali e per i concorsi;
- Dal giorno dopo il termine delle lezioni fino al 30 giugno esclusi ovviamente i giorni destinati agli scrutini, agli esami o alle attività funzionali all'insegnamento (*es. collegi dei docenti o altri impegni inseriti nel Piano delle attività deliberato ad inizio anno o successivamente modificato*).
- Dal 1° luglio al 31 agosto per i docenti con contratto annuale (31/8) o per chi è assunto a tempo indeterminato (N.B. : *tali ultimi docenti possono comunque fruire delle ferie anche nei periodi di cui ai punti precedenti*).
- Durante il normale periodo di svolgimento delle lezioni: 6 gg. di ferie che non devono però determinare oneri per l'Amministrazione.

INTERRUZIONE DELLE FERIE

Ai sensi dell'art.13, comma 13, del CCNL del 29.11.2007 le ferie possono essere interrotte "se *interviene una malattia di durata superiore a 3 giorni o che abbia comportato il ricovero ospedaliero*". Pertanto, nel caso ci sia un evento morboso che determini una prognosi di almeno 4 giorni o se per almeno un solo giorno ci sia necessità di un ricovero ospedaliero, le ferie possono essere interrotte. In questi casi il docente dovrà tempestivamente informare la scuola dell'insorgenza della malattia o del ricovero e dell'indirizzo dove può essere reperito. Per la documentazione della malattia si segue l'iter della "normale" malattia.

RIMANDARE LE FERIE NON GODUTE

L'art. 13, comma 10, del CCNL del 29.11.2007 dispone che "In caso di particolari esigenze di servizio ovvero in caso di motivate esigenze di carattere personale e di malattia, che abbiano impedito il godimento in tutto o in parte delle ferie nel corso dell'anno scolastico di riferimento, le ferie stesse saranno fruito dal personale docente, a tempo indeterminato, entro l'anno scolastico successivo nei periodi di sospensione dell'attività didattica".

Esempio. Il caso più comune è la docente a tempo indeterminato che fruisce durante l'anno di periodi di interdizione/maternità obbligatoria coincidenti con i periodi di luglio e agosto per cui è impossibilitata a fruire delle ferie.

La docente in questi casi rimanderà le ferie non godute all'anno scolastico successivo ogni qual volta ci sarà la possibilità di fruizione all'interno di un periodo di sospensione delle lezioni (es. *vacanze di Pasqua, Natale o dal 1 settembre all'inizio della scuola/dal termine delle lezioni al 30/6*).

RIMANDARE LE FERIE NON GODUTE ANCHE PER PIÙ ANNI SCOLASTICI

Ai sensi degli artt. 36 Cost. e 2109 cc. le ferie sono un diritto irrinunciabile e indisponibile del lavoratore.

Pertanto, qualora le stesse siano maturate e non godute per cause non imputabili al dipendente (es. *grave patologia o una malattia che si protrae*), potranno essere fruite dallo stesso anche al di là dei limiti stabiliti dall'art. 13 del CCNL sopra citato.

MONETIZZAZIONE DELLE FERIE

Art. 38 CCNL 2019/21

1. L'art. 13, comma 15 del CCNL 29/11/2007, è così sostituito:

“15. Le ferie maturate e non godute per esigenze di servizio sono monetizzabili solo all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, nei limiti delle vigenti norme di legge e delle relative disposizioni applicative.”

2. Il presente articolo abroga l'art. 41 del CCNL 19/04/2018.

Le ferie, dunque, sono monetizzabili solo se i docenti non hanno la possibilità di fruirle durante la sospensione delle lezioni. Dunque, per i docenti di ruolo e i docenti assunti a tempo determinato fino al 31/8 non vi è la possibilità di non poter fruire delle ferie, a meno che ovviamente non ci siano degli impedimenti oggettivi es. malattia, maternità ecc.

Per tali docenti, quindi, il “problema” di non fruizione delle ferie o di monetizzazione delle stesse non si pone: es. se il docente assunto al 31/8 o a tempo indeterminato non ha voluto fruire delle ferie durante la sospensione delle lezioni, dovrà richiederle obbligatoriamente nei mesi di luglio ed agosto.